

STATUTO K9 ITALIA
ENTE NAZIONALE PROFESSIONISTI CINOFILI PER LA SICUREZZA

TITOLO I
COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, SCOPI E FINALITA'

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata:

- 1) E' costituita l'Associazione Professionale "K9 Italia – Ente Nazionale Professionisti Cinofili per la Sicurezza" (K9 ITALIA – E.N.P.C.S.) o (K9 ITALIA) con sede stabilita dal Consiglio Direttivo in carica.
- 2) K9 ITALIA – E.N.P.C.S. è una libera associazione professionale di categoria senza scopo di lucro, apartitica, apolitica e aconfessionale.
- 3) La durata di "K9 ITALIA – E.N.P.C.S." non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 2 – Profilo professionale

- 1) K9 ITALIA – E.N.P.C.S. associa i professionisti operanti nel settore cinofilo della sicurezza nelle diverse forme societarie, compresi quelli la cui attività è disciplinata dalla legge 4/2013 e sue eventuali successive modifiche. Nello specifico K9 ITALIA – E.N.P.C.S. associa: gli Esperti Professionisti Cinofili per la Sicurezza Nazionale ed Internazionale suddivisi in Conduttori/Operatori e Formatori, e i Professionisti Cinofili per la Sicurezza suddivisi in Conduttori Cinofili Antiesplosivo, Conduttori Cinofili Antidroga, Conduttori Cinofili per la ricerca di sostanze in ambito Forense, Conduttori Cinofili per la ricerca di sostanze in ambito aziendale utili al controllo e alla qualità di prodotti e servizi, Conduttori Cinofili di pattuglie impiegate nella sicurezza privata, Conduttori Cinofili impiegati nella ricerca, soccorso e protezione attraverso l'uso di apparecchiature a pilotaggio remoto terrestri e aeree, Conduttori Cinofili impiegati nelle operazioni di Salvataggio in Acqua, Conduttori Cinofili impiegati nelle operazioni di Protezione Civile, Conduttori Cinofili impiegati nelle Operazioni Speciali, Conduttori Cinofili impiegati nelle attività di Guardia Particolare Giurata, Conduttori Cinofili impiegati nelle attività di Investigazione Privata, Conduttori Cinofili impiegati nelle attività di Polizia Locale e di Polizia Giudiziaria, Operatori di Pet & Technology®, Istruttori per Conduttori Cinofili impiegati nella Ricerca di Sostanze, Istruttori per Conduttori Cinofili impiegati in Pattuglie per la Sicurezza Privata e per Operazioni Speciali, Istruttori per Conduttori Cinofili che utilizzano apparecchiature a pilotaggio remoto terrestri e aeree, Istruttori per Operatori di Pet & Technology®, Formatori Cinofili per Sport, Utilità, Lavoro e Sicurezza.

- I Conduttori ed Operatori Cinofili K9 ITALIA – E.N.P.C.S. sono professionisti con competenze cinofile specifiche nei diversi settori della sicurezza (Antidroga, Antiesplosivo, ricerca di sostanze in ambito Forense, ricerca di sostanze in ambito aziendale utili al controllo e alla qualità di prodotti e servizi, pattugliamento nella sicurezza privata, ricerca/soccorso/protezione attraverso la conduzione con l'uso di apparecchiature a pilotaggio remoto terrestri e aeree, Salvataggio in Acqua, operazioni di Protezione Civile,

ALL





Operazioni Speciali, attività di Guardia Particolare Giurata, attività d'Investigazione Privata, attività di Polizia Locale e di Polizia Giudiziaria, attività di Pet & Technology®). Hanno conoscenze di etologia e psicologia canina, cinotecnica, cinognostica, benessere animale, igiene e salute del cane, alimentazione e primo soccorso veterinario. Conoscono le procedure e le metodiche da adottare in caso di soccorso, pericolo o rilevamento di sostanze pericolose. Conoscono le norme di riferimento in relazione al loro specifico impiego e al campo in cui operano. Garantiscono condizioni di benessere per il cane con cui compongono il binomio. Il Conduttore Cinofilo K9 ITALIA – E.N.P.C.S. affronta realtà operative dimostrando competenze specifiche ed alta professionalità.

- Gli Istruttori e Formatori Cinofili K9 ITALIA – E.N.P.C.S. hanno precedentemente maturato ampia esperienza professionale in qualità di conduttori nel proprio settore di riferimento. Hanno successivamente frequentato un corso di formazione come Istruttori o Formatori cinofili e posseggono una profonda conoscenza di tutti gli aspetti legati ai cani e al loro benessere, conoscono i principali metodi addestrativi e di mantenimento della formazione, con specifiche conoscenze di etologia e comportamento animale. Hanno conoscenza delle varie razze, delle prove di lavoro, della legislazione in ambito cinofilo con specifiche relative al proprio settore della sicurezza, hanno conoscenza di tecniche di primo soccorso cinofilo, di meccanica del movimento del cane, conoscono gli apparati sensoriali del cane oltre ad avere, per questi, conoscenze sulla loro alimentazione, sulla loro igiene e salute e sulle possibili zoonosi. Gli Istruttori e Formatori K9 ITALIA – E.N.P.C.S. hanno inoltre una solida conoscenza ed esperienza della materia specialistica in cui si offrono come professionisti.
 - Gli Esperti Professionisti Cinofili per la Sicurezza Nazionale ed Internazionale sono professionisti in servizio, o in quiescenza, presso pubbliche amministrazioni che svolgono la professione di Conduttore, Operatore o Formatore Cinofilo. La loro formazione gli permette di avere conoscenze approfondite della cinofilia, dell'addestramento e del benessere animale, oltre ad avere conoscenze specifiche del settore ove sono stati impiegati, conoscenze, prassi e procedure legate agli standard ed alle normative nazionali ed internazionali inerenti la pubblica sicurezza e le attività di polizia giudiziaria.
- 2) Ulteriori specializzazioni potranno essere integrate nel suddetto elenco durante ciascuna revisione del Piano di Formazione K9 ITALIA – E.N.P.C.S.
 - 3) L'attività richiede competenze professionali e specialistiche, oltre al rispetto di valori etici e norme comportamentali; si concretizza attraverso servizi professionali quali consulenza operativa, piani, progetti, attività formative e assistenza.
 - 4) La competenza professionale e specialistica si intende, anche ai sensi della legge 4/2013 e sue eventuali modifiche successive, come:
 - Conoscenze qualificate e riconosciute, derivate da un percorso di apprendimento approfondito e strutturato;
 - Abilità progettuali e una varietà di esperienze validate attraverso la pratica sul campo;
 - Capacità di comunicazione, realizzazione e distintività.

Art. 3 – Finalità e oggetto dell'attività

- 1) L'Associazione K9 ITALIA – E.N.P.C.S. persegue i seguenti obiettivi:
 - a) Istituire, gestire e organizzare Registri che includano i professionisti affiliati a K9 ITALIA – E.N.P.C.S.
 - b) Rappresentare e promuovere la categoria professionale dei cinofili per la sicurezza, che operino come liberi professionisti o all'interno di associazioni, enti, pubbliche amministrazioni, aziende o studi di consulenza, svolgendo le attività professionali indicate nell'art. 2.
 - c) Favorire lo sviluppo professionale dei propri Associati tramite attività e/o programmi formativi diversificati e continuativi, oltre a fornire altri servizi pertinenti, anche in base alla Legge 4/2013, per migliorarne l'immagine professionale.
 - d) Stabilire e mantenere rapporti di collaborazione, scambio e partecipazione con Enti nazionali e internazionali simili, nonché con altre Associazioni/Organizzazioni italiane ed estere, con l'obiettivo di offrire servizi ai Soci di entrambe.
 - e) Promuovere e organizzare sperimentazioni, ricerche, studi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento ed esercitazioni congiunte all'interno di un contesto strutturato di formazione continua.
 - f) Realizzare pubblicazioni di libri, video, periodici e bollettini, escludendo i quotidiani.
 - g) Sostenere attività di collaborazione con istituti zootecnici, forestali, università e pubbliche amministrazioni.
 - h) Diffondere, insegnare, sviluppare e coordinare attività di sicurezza e consulenza tecnica specialistica con l'uso del cane.
 - i) Tutelare gli interessi degli associati rappresentandoli nei rapporti con le Istituzioni.
 - l) Identificare e promuovere opportunità volte a facilitare gli iscritti nella gestione delle problematiche proprie della categoria.
 - m) Implementare sistemi interni di monitoraggio delle performance degli iscritti per garantire alti standard professionali nel rispetto del codice deontologico dell'associazione.
 - n) Definire criteri per organizzare la formazione dei futuri professionisti nei diversi ambiti, gestire i percorsi formativi tramite Centri di Formazione Affiliati e regolare l'accesso alla professione mediante esami che valutino competenze e prestazioni.
 - o) Tutelare i fruitori tramite uno Sportello Consumatori Virtuale, monitorando l'integrità professionale degli associati e l'adeguatezza dei servizi offerti, secondo il Codice deontologico dell'Associazione basato su principi etici, competenza e autonomia professionale.
- 2) L'Associazione, qualora necessario, potrà procedere all'assunzione di personale o stipulare accordi di collaborazione, anche con i soci, per garantire la gestione e l'organizzazione delle proprie attività.
- 3) L'Associazione avrà facoltà di aderire, federarsi o affiliarsi ad altri enti o associazioni, sia a livello nazionale che internazionale, con finalità uguali, simili o complementari, o che possano comunque supportare K9 ITALIA – E.N.P.C.S. nel perseguimento degli obiettivi sociali.
- 4) K9 ITALIA – E.N.P.C.S. potrà svolgere attività patrocinate o riconosciute dall'E.N.C.I. - ENTE NAZIONALE CINOFILIA ITALIANA, tali attività svolte da K9 ITALIA si svolgeranno secondo il regolamento dell'E.N.C.I.



TITOLO II REGISTRI DEI PROFESSIONISTI K9 ITALIA – E.N.P.C.S.

Art. 4 - Registro italiano dei professionisti cinofili per la sicurezza K9 ITALIA – E.N.P.C.S.

Sono costituiti dei Registri dei professionisti cinofili per la sicurezza K9 ITALIA – E.N.P.C.S., così organizzati:

Professionisti Cinofili per la Sicurezza suddivisi in:

- Conduttori ed Operatori cinofili professionisti:
 - Conduttori Cinofili Antiesplosivo
 - Conduttori Cinofili Antidroga
 - Conduttori Cinofili per la ricerca di sostanze in ambito Forense
 - Conduttori Cinofili per la ricerca di sostanze in ambito aziendale utili al controllo e alla qualità di prodotti e servizi
 - Conduttori Cinofili di pattuglie impiegate nella Sicurezza Privata
 - Conduttori Cinofili impiegati nella ricerca, soccorso e protezione attraverso l'uso di apparecchiature a pilotaggio remoto terrestri e aeree
 - Conduttori Cinofili impiegati nelle operazioni di Salvataggio in Acqua
 - Conduttori Cinofili impiegati nelle operazioni di Protezione Civile
 - Conduttori Cinofili impiegati nelle attività di Guardia Particolare Giurata
 - Conduttori Cinofili impiegati nelle attività di Investigazione Privata
 - Conduttori Cinofili impiegati nelle Operazioni Speciali
 - Conduttori Cinofili impiegati nelle attività di Polizia Locale e di Polizia Giudiziaria
 - Operatori di Pet & Technology®

- Istruttori e Formatori Cinofili professionisti:
 - Istruttori per Conduttori Cinofili impiegati nella Ricerca di Sostanze
 - Istruttori per Conduttori Cinofili impiegati in Pattuglie per la Sicurezza Privata ed Operazioni Speciali
 - Istruttori per Conduttori Cinofili che utilizzano apparecchiature a pilotaggio remoto terrestri e aeree
 - Istruttori per Operatori di Pet & Technology®
 - Formatori Cinofili per Sport, Utilità, Lavoro e Sicurezza

Esperti Professionisti Cinofili per la Sicurezza Nazionale ed Internazionale suddivisi in:

- Esperti Conduttori ed Operatori cinofili professionisti per la Sicurezza Nazionale ed Internazionale
- Esperti Formatori Cinofili professionisti per Sport, Utilità, Lavoro e Sicurezza

E' consentita l'iscrizione in più settori. I Requisiti tecnici di ammissione sono definiti nel Regolamento Nazionale approvato annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. Nuove specializzazioni potranno essere incluse nell'elenco sopraindicato in occasione di ogni revisione del Piano di Formazione K9 ITALIA – E.N.P.C.S.



Condizioni generali per l'iscrizione ai Registri sono:

- Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente se residente all'estero
- Superamento esame di abilitazione presso un'apposita Commissione d'Esame secondo quanto riportato nel Regolamento attuativo
- Maggiore età
- Certificato di cittadinanza
- Certificato casellario giudiziario
- Certificato godimento dei diritti civili e politici
- Certificato di residenza
- Ricevuta attestante contributo di iscrizione
- Per i conduttori ed operatori cinofili: la documentazione inerente al cane con cui si effettuano le verifiche e gli esami riportante: il numero di microchip, l'eventuale pedigree rilasciato da E.N.C.I., un'attestazione dimostrante che il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge
- Per gli appartenenti alle Forze Armate o alle Forze di Polizia, anche in quiescenza, con incarichi relativi al settore cinofilo per la sicurezza attestazione riportate specifiche relative alle mansioni svolte presso la propria Amministrazione

I documenti in oggetto possono essere sostituiti da autocertificazione ove previsto dalla legge.

La Direzione Nazionale dispone la rimozione dai Registri in caso di dimissioni o di radiazione, in conformità a quanto stabilito dal presente statuto.

L'iscrizione ha durata annuale e si rinnova automaticamente ogni anno previo pagamento della quota associativa e, ove richiesto, superamento dell'esame di validazione e pagamento della relativa quota.

TITOLO III SOCI, REQUISITI, DIRITTI E DOVERI

Art.5 – Membri dell'Associazione

- 1) Sono considerati soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che prendono parte alla vita e alle attività sociali, condividendone obiettivi, principi e finalità.
- 2) Possono iscriversi all'Associazione tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di base:
 - a. Maggiore età
 - b. Cittadinanza italiana o di altro stato UE
 - c. Diploma di scuola secondaria superiore o equipollente
 - d. Svolgimento anche non esclusivo della professione di conduttore, operatore, istruttore o formatore cinofilo.
- 3) Nel Regolamento Nazionale sono definite le modalità di iscrizione a K9 ITALIA – E.N.P.C.S.
- 4) Le quote sociali non sono trasmissibili o rivalutabili

Art.6 – Certificazione degli standard qualitativi e della qualificazione professionale

- 1) Al fine di tutelare i consumatori e garantire la trasparenza dei servizi professionali, K9 ITALIA – E.N.P.C.S. può rilasciare ai propri associati, previo superamento dei relativi test di verifica, un'attestazione che certifichi il possesso degli standard qualitativi e della qualificazione professionale.
- 2) Il Regolamento Nazionale stabilisce i requisiti, le modalità e la durata dell'attestazione.
- 3) L'elenco dei Soci Ordinari in possesso dell'attestazione di qualificazione professionale viene pubblicato e aggiornato in conformità alle normative vigenti.
- 4) Il rilascio dell'attestazione relativa agli standard qualitativi e alla qualificazione professionale sarà preso in esame dal Consiglio Direttivo di K9 ITALIA – E.N.P.C.S. soltanto dopo il completamento positivo dell'iter per l'iscrizione dell'Associazione K9 ITALIA nella sezione II del Registro delle Associazioni Professionali, gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Art.7 – Soci onorari e Soci Simpatizzanti

- 1) Possono ottenere la qualifica di soci onorari quegli enti, persone fisiche o giuridiche, associazioni e fondazioni che, grazie alla loro attività professionale passata o attuale, abbiano dato o possano dare un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi di K9 ITALIA – E.N.P.C.S.
- 2) Le modalità di assegnazione e attribuzione della qualifica di socio onorario sono definite nel Regolamento Nazionale.
- 3) Il conferimento del titolo di socio onorario è deliberato dal Consiglio Direttivo, che valuta anche eventuali proposte di nomina.
- 4) I soci onorari non hanno diritto di voto e sono esentati dal pagamento della quota associativa, a condizione che non svolgano attività connesse a K9 ITALIA – E.N.P.C.S. Possono essere invitati a eventi sociali o richiedere l'iscrizione come soci ordinari.
- 5) Dopo la prima adesione, la qualifica di socio onorario si rinnova automaticamente ogni anno. Per non rinnovare l'iscrizione per l'anno successivo, il socio onorario deve comunicare la volontà di dimettersi entro il 31 ottobre tramite PEC o raccomandata.
- 6) Se previsto dal Regolamento Nazionale, i soci onorari che svolgono professionalmente attività legate all'addestramento o alla conduzione cinofila per la sicurezza nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia possono essere inseriti nei registri professionali corrispondenti.
- 7) I soci simpatizzanti sono coloro che, pur non avendo, o non avendo ancora, competenze professionali specifiche nel settore cinofilo per la sicurezza, si identificano nei valori e nelle finalità di K9 ITALIA – E.N.P.C.S.
- 8) Sono considerati soci simpatizzanti anche coloro che, non avendo un'esperienza professionale nel settore cinofilo della sicurezza, risultano iscritti a un percorso formativo.
- 9) I soci simpatizzanti non dispongono del diritto di voto e sono tenuti al pagamento della quota associativa. Possono partecipare ad attività legate a K9 ITALIA – E.N.P.C.S. sia in occasione di eventi e manifestazioni esterne, sia presso il Centro Nazionale, i Centri Regionali, i Centri di Formazione, i Centri di Addestramento e i Centri d'Esame.

Art.8 – Diritti e doveri degli Associati

- 1) I Soci sono tenuti a:
 - a) versare le quote associative ordinarie e straordinarie nei termini stabiliti dal Regolamento Nazionale;
 - b) rispettare le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti, del codice deontologico e delle delibere degli Organi Associativi;
 - c) evitare comportamenti che possano danneggiare K9 ITALIA – E.N.P.C.S. o comprometterne l'immagine, nonché che siano in contrasto con gli scopi associativi;
 - d) mantenersi costantemente aggiornati sul piano professionale;
 - e) contribuire attivamente al conseguimento degli obiettivi sociali, partecipando alla vita dell'Associazione;
 - f) impegnarsi nel sottoscrivere eventuale polizza assicurativa di responsabilità professionale per tutelare la clientela.

- 2) I Soci hanno il diritto di:
 - a) partecipare a tutte le attività organizzate dall'Associazione;
 - b) prendere parte all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) accedere alle cariche associative.

- 3) I soci sono tenuti ad adottare comportamenti improntati a correttezza, lealtà e decoro nei confronti di K9 ITALIA – E.N.P.C.S. e dei colleghi. Devono esercitare la propria attività professionale con la massima scrupolosità e diligenza, rispettando il segreto professionale riguardo all'attività svolta.

- 4) Il mancato rispetto di tali obblighi e doveri può comportare l'adozione di provvedimenti e sanzioni disciplinari, come previsto dallo Statuto.

Art.9 – Requisiti di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio, approvata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di una domanda da parte degli interessati. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.
- 2) Il Consiglio Direttivo esamina e accetta le domande di ammissione a Socio nella prima seduta utile.
- 3) L'aspirante socio ordinario deve versare la quota associativa entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione. Trascorso tale termine senza il pagamento, la domanda si considera automaticamente decaduta.
- 4) L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di ammissione, e si rinnova automaticamente con il pagamento della quota associativa nei termini previsti dal Regolamento Nazionale.
- 5) Il mancato pagamento della quota associativa di rinnovo entro i termini stabiliti dal Regolamento Nazionale comporta la perdita della qualifica di socio ordinario per morosità.
- 6) Il reinserimento di coloro che hanno perso la qualifica di socio segue la procedura di una nuova ammissione. Un socio espulso per morosità, come deliberato dal Consiglio Direttivo, non potrà presentare una nuova domanda di ammissione.

7) Il Socio che desidera recedere da K9 ITALIA – E.N.P.C.S. deve comunicarlo al Consiglio Direttivo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

8) La qualifica di Socio si perde per:

- a) Perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Statuto;
- b) Morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) Applicazione della sanzione disciplinare di sospensione o espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) Recesso, che deve essere comunicato obbligatoriamente tramite PEC entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale non si intende rinnovare;
- e) Decesso.

L'esclusione e la decadenza dei soci vengono deliberati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Prima di procedere all'esclusione di un Associato, è necessario contestargli per iscritto, tramite email o lettera, gli addebiti che gli sono imputati, dandogli la possibilità di presentare una replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all'Associazione almeno due mesi prima della fine dell'anno sociale in corso.

Il socio che recede, viene escluso o decade dalla qualifica non ha diritto alla restituzione delle quote associative già versate.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E CARICHE ASSOCIATIVE

Art.10 – Organi Associativi ed organi tecnici

- 1) Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei Soci, Ordinaria e Straordinaria;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente Nazionale;
 - d) Il Vicepresidente;
 - e) L'Organo di Controllo, quando previsto dalla normativa;
 - f) Il Collegio dei Probiviri.
- 2) Gli Organi Tecnici dell'Associazione sono:
 - a) La Direzione Tecnica;
 - b) La Commissione Tecnico-Scientifica e Formazione.
- 3) Le deliberazioni degli Organi Associativi e Tecnici sono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti, salvo diversa indicazione. In caso di elezioni, è considerato eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, ossia la maggioranza relativa. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Le votazioni avvengono per scrutinio palese tramite alzata di mano, salvo che il Presidente proponga modalità diverse. È possibile effettuare votazioni in modalità telematica.
- 4) Le determinate degli Organi Associativi e Tecnici sono numerate progressivamente per ogni anno solare.
- 5) Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito.

Art.11 – Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento delle quote e può essere Ordinaria o Straordinaria.
- 2) L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e ogni volta che il Presidente, o almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo, o 1/5 degli Associati ne facciano richiesta scritta.
- 3) Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato, mediante delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe. I membri del Consiglio Direttivo non possono presentare deleghe.
- 4) L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto, e in seconda convocazione con qualunque numero di Soci aventi diritto.
- 5) Le delibere relative alla modifica dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale devono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, dalla maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
- 6) All'Assemblea Ordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a) Eleggere il Consiglio Direttivo;
 - b) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - c) Approvare lo Statuto, i Regolamenti interni e le relative modifiche;
 - d) Deliberare sull'esclusione e la decadenza degli Associati;
 - e) Deliberare sui ricorsi relativi alla reiezione delle domande di ammissione di nuovi Associati;
 - f) Adottare eventuali delibere riguardanti i punti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.
- 7) All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a) Approvare modifiche allo Statuto;
 - b) Decidere il trasferimento o la modifica della sede legale;
 - c) Deliberare sulla devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'Associazione;
 - d) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e nominare eventuali liquidatori.
- 8) L'Assemblea può essere convocata mediante comunicazione via posta elettronica o posta elettronica certificata ai Soci, almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea.
- 9) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, e in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
- 10) In assenza di convocazione, saranno comunque valide le riunioni cui partecipano tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo, sia di persona che per delega.
- 11) L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria possono svolgersi in forma telematica.
- 12) I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti dal Segretario e firmati dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, sono conservati negli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Art.12 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che va da un minimo di 3 ad un massimo di 20.
- 2) I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo di 4 anni e possono essere rieleggibili.
- 3) Possono far parte del Consiglio Direttivo solo gli associati.
- 4) Il Consiglio può avvalersi di collaboratori esterni per supporto nelle sue attività.
- 5) Qualora un membro del Consiglio decada dall'incarico per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirlo nominando il primo dei non eletti, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato. Se oltre la metà dei membri del Consiglio decade, l'Assemblea è chiamata a nominare un nuovo Consiglio.
- 6) il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) Garantire l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea;
 - b) Preparare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - c) Nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i Responsabili di Area;
 - d) Decidere sull'accettazione di nuove adesioni;
 - e) Stabilire annualmente le quote associative dovute dai membri;
 - f) Decidere sull'apertura di nuove sedi o gruppi territoriali.
- 7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, e in assenza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio.
- 8) Il Consiglio Direttivo si riunisce generalmente ogni due mesi, oppure ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente lo ritengano necessario, o se almeno la metà dei membri richiede una riunione per iscritto. Le riunioni possono avvenire anche in modalità telematica.
- 9) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e l'approvazione della maggioranza degli intervenuti.
- 10) I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti dal Segretario e firmati dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono archiviati e sono accessibili a tutti i Soci.

Art.13 – Il Presidente

- 1) Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia di fronte a terzi che in sede giudiziaria. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, che viene nominato dal Consiglio Direttivo.
- 2) I compiti del Presidente includono:
 - a) Convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
 - b) Attuare le delibere adottate dall'Assemblea e dal Consiglio;
 - c) Autorizzare le attività dell'Associazione;
 - d) Gestire i rapporti con Enti esterni, sia pubblici che privati;
 - e) Curare le relazioni esterne dell'Associazione;
 - f) Organizzare e supervisionare l'operatività del team.
- 3) Per adempiere a tali compiti, il Presidente può avvalersi della collaborazione dei Consiglieri, dei Soci e, se necessario, di persone esterne all'Associazione che ritenga idonee.

Art.14 – Il Vice Presidente

- 1) Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci e rimane in carica per un periodo di quattro anni.
- 2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce e si occupa dei compiti per i quali è stato espressamente delegato.
- 3) In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, il Vice Presidente è responsabile di convocare, entro 30 giorni, l'Assemblea Elettiva, inviando la comunicazione ai soci con l'ordine del giorno per il rinnovo di tutte le cariche sociali.
- 4) Per candidarsi alla carica di Vice Presidente, è necessario avere un'anzianità associativa di almeno due anni e aver raggiunto la maggiore età.

Art.15 – Il Segretario

- 1) Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica fino alla cessazione del Consiglio che lo ha designato. Il Segretario esegue le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, e si occupa della gestione della corrispondenza.
- 2) La nomina del Segretario, che avviene con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo, può essere conferita a un membro del Consiglio o a un socio. La carica di Tesoriere, invece, può essere attribuita al Presidente o al Vice Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art.16 – Organo di Controllo

- 1) L'Organo di Controllo è eletto quando previsto dalla normativa vigente, in conformità alle condizioni stabilite dalla legge.
- 2) L'Organo di Controllo monocratico è scelto dall'Assemblea. L'elezione dell'Organo di Controllo segue le disposizioni dell'articolo 2399 del Codice Civile e deve avvenire tra i soggetti indicati nell'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.
- 3) L'Organo di Controllo ha il compito di vigilare sul rispetto delle leggi, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione, nonché di monitorare l'adeguatezza e il funzionamento dell'organizzazione, della gestione amministrativa e contabile.
- 4) L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, intraprendere attività di ispezione e controllo, anche individualmente, e ha il diritto di richiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su specifiche questioni.
- 5) L'Organo di Controllo può anche, su delibera dell'Assemblea, svolgere la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un membro iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti. Inoltre, l'Assemblea dei soci può eleggere l'Organo di Controllo qualora lo ritenga necessario, in considerazione della complessità delle attività o della rilevanza dei contributi pubblici gestiti.

Art.17 – Collegio dei probiviri

- 1) Il Collegio dei Probiviri è regolato dal presente Statuto.
- 2) È composto da tre membri eletti dall'Assemblea Ordinaria, che possono essere scelti, in tutto o in parte, anche tra persone esterne all'Associazione, assicurando così totale imparzialità.
- 3) I membri del Collegio dei Probiviri devono operare con competenza, autonomia e indipendenza, impegnandosi a servire i valori di K9 ITALIA – E.N.P.C.S.
- 4) Il Collegio dei Probiviri garantisce che l'attività professionale degli associati venga svolta con diligenza e spirito collaborativo, nel rispetto del Codice Deontologico, delle norme dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organi collegiali.
- 5) I membri del Collegio dei Probiviri eleggono un Presidente.
- 6) Le sedute del Collegio sono valide solo se partecipano tutti i membri.
- 7) Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:
 - a. Vigilare sul rispetto del Codice Deontologico da parte dei soci
 - b. Verificare che i soci con incarichi sociali non siano in situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità;
 - c. Fornire pareri sull'interpretazione dello Statuto e del Regolamento Nazionale;
 - d. Esaminare, a fini disciplinari, segnalazioni di utenti, soci, organi associativi e terzi sulla non conformità dei comportamenti dei soci rispetto alle norme statutarie, regolamentari e deontologiche o alla correttezza e buona fede professionale;
 - e. Stabilire se sussistano i presupposti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari (ammonizione, censura, sospensione, espulsione) come definite nel Regolamento Nazionale.
- 8) Il Collegio dei Probiviri ha libero accesso alla documentazione interna dell'Associazione durante l'esercizio delle sue funzioni, mantenendo assoluta riservatezza.
- 9) Le sedute del Collegio dei Probiviri possono essere svolte in modalità telematica.

Art.18 – Revisione legale dei conti

- 1) L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa vigente, può deliberare di nominare, nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 2) In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.19 – Direzione Tecnica

- 1) Il Consiglio Direttivo su richiesta del Presidente può nominare un Direttore Tecnico
- 2) La Direzione Tecnica opera in stretta collaborazione e alle strette dipendenze della Presidenza e ad essa possono essere demandate le seguenti competenze:
 - a. Direzione degli uffici associativi
 - b. Coadiuvare la presidenza nell'attuazione delle disposizioni emanate dagli organi deliberativi

- 
- c. Predisporre, verificare e redigere gli atti i documenti e le deliberazioni della Presidenza.
 - d. Assistere alle riunioni degli organi associativi e curarne i verbali e le determinazioni
 - e. Svolgere ulteriori incarichi e mansioni su delega della presidenza
 - f. Partecipare ed intervenire a dibattiti, conferenze, cerimonie, forum e incontri in rappresentanza dell'Associazione
 - g. Coadiuvare nella redazione del Bilancio consuntivo e preventivo

3) Il Direttore tecnico dura in carica tre anni e può essere rinnovato senza limiti di mandati

Art.20 – Commissione tecnico-scientifico e formazione

- 1) La Commissione Tecnico-Scientifica e di Formazione è un organismo tecnico subordinato al Consiglio Direttivo, con il compito di coordinare le attività culturali, scientifiche, formative e di aggiornamento dell'Associazione.
- 2) La Commissione è composta da un numero di membri che varia tra tre e sette, scelti dal Consiglio Direttivo.
- 3) I membri della Commissione possono essere sia soci di K9 ITALIA – E.N.P.C.S. che esperti esterni all'Associazione, selezionati in base alla loro competenza.
- 4) I compiti della Commissione includono:
 - a. Coordinare le attività culturali e scientifiche dell'Associazione;
 - b. Offrire consulenza, orientamento e direttive sulle attività culturali, scientifiche e formative dell'Associazione;
 - c. Verificare, convalidare e approvare i contenuti degli aggiornamenti professionali e delle iniziative formative e didattiche;
 - d. Verificare, convalidare e approvare i contenuti delle pubblicazioni e delle attività editoriali dell'Associazione;
 - e. Esprimere pareri scientifici;
 - f. Supportare il Consiglio Direttivo nella definizione degli standard qualitativi e di qualificazione per l'esercizio della professione;
 - g. Definire i programmi dei corsi, stabilendo durata e contenuti;
 - h. Stabilire e modificare il Piano di Formazione Nazionale;
 - i. Definire i criteri e le modalità per l'attestazione delle competenze e il relativo procedimento di verifica;
 - j. Valutare le richieste di attestazione delle competenze presentate dai soci e comunicare il risultato della verifica all'interessato.
 - k. Istituisce e/o coordina e/o gestisce centri e corsi per Conduuttori Cinofili Antiesplosivo, Conduuttori Cinofili Antidroga, Conduuttori Cinofili per la ricerca di sostanze in ambito Forense, Conduuttori Cinofili per la ricerca di sostanze in ambito aziendale utili al controllo e alla qualità di prodotti e servizi, Conduuttori Cinofili di pattuglie impiegate nella sicurezza privata, Conduuttori Cinofili impiegate nella ricerca, soccorso e protezione attraverso l'uso di apparecchiature a pilotaggio remoto terrestri e aeree, Conduuttori Cinofili impiegate nelle operazioni di Salvataggio in Acqua, Conduuttori Cinofili impiegate nelle operazioni di Protezione Civile, Conduuttori Cinofili impiegate nelle Operazioni Speciali, Conduuttori Cinofili impiegate nelle attività di Guardia Particolare Giurata, Conduuttori Cinofili impiegate nelle attività di Investigazione Privata, Conduuttori Cinofili impiegate nelle attività di Polizia Locale e di Polizia Giudiziaria, Operatori di Pet & Technology®, Istruttori per Conduuttori Cinofili impiegate nella Ricerca di Sostanze, Istruttori per Conduuttori Cinofili impiegate in

Pattuglie per la Sicurezza Privata e per Operazioni Speciali, Istruttori per Conduttori Cinofili che utilizzano apparecchiature a pilotaggio remoto terrestri e aeree, Istruttori per Operatori di Pet & Technology®, Formatori Cinofili per Sport, Utilità, Lavoro e Sicurezza.

- 5) Si riunisce almeno una volta all'anno anche in modalità telematica.
- 6) Le delibere della Commissione vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio direttivo.
- 7) I membri durano in carica tre anni e possono essere rieletti senza limiti di mandato.

Art.21 – Libri sociali

L'Associazione è tenuta a mantenere i seguenti libri sociali:

- a) il registro degli associati, gestito dal Consiglio Direttivo;
- b) il registro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, che include anche i verbali redatti per atto pubblico, gestito dal Consiglio Direttivo;
- c) il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, gestito dall'organo di competenza.

Tutti gli associati hanno il diritto di consultare i libri sociali, che devono essere conservati presso la sede legale dell'Associazione, entro 14 giorni dalla richiesta presentata all'organo competente.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art.22 – Articolazione territoriale

- 1) L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, può istituire Sedi Regionali e Provinciali, Centri di Formazione, Centri di Addestramento, Centri di Esame o altre sezioni, qualora si ritenga utile, al fine di promuovere gli scopi dello Statuto.
- 2) Il Responsabile della sezione territoriale è un socio ordinario designato dal Consiglio Direttivo.
- 3) Le sezioni territoriali, in accordo con le direttive del Consiglio Direttivo, rappresentano l'Associazione verso enti e terzi e curano i rapporti con le amministrazioni locali.
- 4) Le sezioni hanno il compito di:
 - a. Rappresentare K9 ITALIA – E.N.P.C.S. sul territorio;
 - b. Promuovere e diffondere la figura professionale a livello locale;
 - c. Mantenere il contatto con i soci nella propria area territoriale;
 - d. Facilitare lo scambio di informazioni e esperienze tra i soci.
- 5) Le modalità per la creazione delle Sedi Locali sono stabilite dal Regolamento Nazionale.

TITOLO VI
BILANCIO, PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.23 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è composto da:
 - a) Beni mobili e immobili, sia attuali che futuri, di proprietà dell'Associazione;
 - b) Fondi di riserva eventualmente creati con le eccedenze di bilancio;
 - c) Erogazioni, donazioni o lasciti ricevuti dall'Associazione.

- 2) L'Associazione ottiene le proprie risorse economiche necessarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - a) Quote associative e contributi da parte dei soci;
 - b) Contributi provenienti da privati;
 - c) Contributi da parte dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche, destinati esclusivamente al sostegno di specifiche attività e progetti documentati;
 - d) Donazioni e lasciti testamentari;
 - e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive non prevalenti.

- 3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31° dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio e lo sottopone all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile.

Art. 24- Bilancio

- 1) Il Segretario redige un rendiconto annuale che riassume le operazioni economiche e finanziarie dell'Associazione, servendo come strumento di controllo e trasparenza della gestione complessiva.
- 2) Il rendiconto sarà composto da un bilancio che include lo stato patrimoniale e il conto economico, rispettando il criterio di competenza e i principi di corretta tecnica contabile, accompagnato da una breve relazione esplicativa di natura tecnica e finanziaria, in conformità con le leggi e le modalità stabilite.
- 3) È vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che tale destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge.

Art.25 - Beni concessi

I beni vengono concessi ai soci in comodato d'uso. La destinazione di tali beni non potrà essere modificata senza il consenso dell'Assemblea dei Soci. Le condizioni specifiche saranno dettagliate in un apposito modulo di concessione. Potrà essere richiesto ai soci un contributo per l'acquisto dei beni che fanno parte del loro equipaggiamento personale (divise, DPI, ecc.). Tali beni rimarranno di proprietà del Socio o potranno essere riacquistati dall'Associazione a una tariffa determinata dall'Assemblea dei soci.

TITOLO VII
PUBBLICITA' DELL'ASSOCIAZIONE, FORME DI GARANZIA

Art. 26 – Pubblicità e informazione dell'associazione

- 1) Sono organi ufficiali informativi di K9 ITALIA – E.N.P.C.S.:
 - a) Il sito internet www.k9italia.com e www.k9italia.it
 - b) La pagina Facebook di K9 ITALIA – E.N.P.C.S.
 - c) La pagina Instagram di K9 ITALIA – E.N.P.C.S.
- 2) Ogni altro strumento definito tale da delibera del Consiglio Direttivo
- 3) K9 ITALIA – E.N.P.C.S. rende disponibili sul proprio sito internet informazioni utili per il consumatore, seguendo principi di trasparenza, correttezza e veridicità. Il rappresentante legale dell'associazione assicura l'accuratezza delle informazioni pubblicate.

Art. 27 – Tutela del marchio

- 1) Il presidente e il consiglio direttivo sono responsabili della protezione del marchio e del logo K9 ITALIA – E.N.P.C.S., che devono essere utilizzati in conformità al modello fornito ai soci dalla Direzione Tecnica.
- 2) Le modalità di concessione e utilizzo del marchio sono stabilite nel Regolamento Nazionale.

Art. 28 – Forme di garanzia per l'utente

Tutti gli iscritti a K9 ITALIA – E.N.P.C.S. sono obbligati a indicare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente i riferimenti dell'associazione, comprensivi della denominazione e del sito web dell'ente, oltre al proprio numero di iscrizione al registro K9 ITALIA – E.N.P.C.S. come previsto nell'articolo 4 del presente statuto, nonché a quanto eventualmente stabilito nel Regolamento nazionale.

TITOLO VIII
NORME FINALI E GENERALI

Articolo 29 – Assicurazione

I soci devono impegnarsi nello stipulare eventuali polizze assicurative per la responsabilità civile, che coprano i danni causati, direttamente o indirettamente, nell'ambito della loro attività professionale.

Articolo 30 – Regolamenti

- 1) Le disposizioni specifiche riguardanti il funzionamento e l'applicazione di quanto stabilito nel presente statuto, con particolare attenzione alle modalità di ammissione, alle sanzioni disciplinari e alla verifica dei requisiti richiesti, sono riportate nel Regolamento Nazionale.
- 2) Il Codice deontologico e il Piano di formazione nazionale fanno parte integrante del Regolamento Nazionale.

- 3) I regolamenti devono essere resi noti e accessibili ai soci tramite una comunicazione adeguata e la loro pubblicazione sul sito internet dell'associazione.

Articolo 31 - Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia, di qualsiasi natura, che dovesse sorgere tra gli associati o tra uno o più associati e l'Associazione, anche in relazione alle disposizioni del Codice deontologico e dei Regolamenti, sarà sottoposta esclusivamente all'esame e alla decisione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si esprimerà senza vincoli, formulando un lodo anche in via equitativa, che gli Associati e l'Associazione si impegnano ad accettare senza riserve, rinunciando espressamente a qualsiasi possibilità di impugnazione.

Articolo 32 – Rinvio

Per quanto non specificamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni normative applicabili in materia, o che possano comunque supportare K9 ITALIA – E.N.P.C.S. nel conseguimento degli obiettivi sociali.